

# Pensioni rivalutate dello 0,4 per cento ma con incognita conguaglio

## PREVIDENZA

Inps ha ufficializzato gli importi 2020 aggiornati all'inflazione stimata del 2019

Nella legge di bilancio nuove regole per assegni tra tre e quattro volte il minimo

## Matteo Prioschi

Ufficializzati dall'Inps i nuovi valori di riferimento delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e di accompagnamento alla pensione per il 2020, a seguito dell'adeguamento degli stessi alla variazione del costo della vita.

La circolare 147/2019, diffusa ieri, applica l'indice di rivalutazione dello 0,4% calcolato dall'Istat, e a sua volta ufficializzato con il decreto 15 novembre 2019 dei ministeri dell'Economia e del Lavoro. In base alle regole attualmente in vigore, contenute nell'articolo 1, comma 260, della legge 145/2018, l'adeguamento

pieno all'inflazione scatta per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il minimo del 2019. Quest'ultimo, a sua volta, dal mese di gennaio crescerà dagli attuali 513,01 euro lordi a 515,07 euro.

L'aumento dello 0,4% scatterà per le pensioni di importo fino a 1.539,03 euro lordi mensili. Poi, salendo di valore, l'adeguamento si ridurrà fino a oltre dimezzarsi, come riportato nella tabella a fianco. La circolare dell'Inps non tiene ovviamente conto delle modifiche al meccanismo della rivalutazione che dovrebbero essere approvate con la legge di bilancio 2020, attualmente all'esame del Parlamento.

Dovrebbe trattarsi di un ritocco limitato, riferito agli assegni di importo oltre tre e fino a quattro volte il minimo. Infatti nel 2020 dovrebbe essere riconosciuto un adeguamento al 100% dell'inflazione, invece del 97% previsto attualmente. Ciò significa che queste pensioni dovranno aumentare dello 0,400% invece dello 0,388 per cento. Una differenza quasi impercettibile per i beneficiari.

## Fasce e rivalutazione

MULTIPLI DEL MINIMO	DA EURO	A EURO	INDICE DI PEREQUAZIONE	AUMENTO
Fino a 3	-	1.539,03	100%	0,400%
Oltre 3 e fino a 4	1.539,04	2.052,04	97%*	0,388%
Oltre 4 e fino a 5	2.052,05	2.565,06	77%	0,308%
Oltre 5 e fino a 6	2.565,06	3.078,06	52%	0,208%
Oltre 6 e fino a 8	3.078,06	4.104,08	47%	0,188%
Oltre 8 e fino a 9	4.104,09	4.617,09	45%	0,180%
Oltre 9	4.617,09	-	40%	0,160%

Nota: (\*) la legge di bilancio 2020 dovrebbe portare al 100% l'indice di perequazione e quindi l'aumento sarebbe dello 0,400%

Data la necessità di mettere in pagamento le pensioni il 3 gennaio, l'Istituto di previdenza (come avvenuto l'anno scorso) non attende l'approvazione della legge di bilancio e procede con le regole attualmente in vigore. Qualora la modifica diventi legge, successivamente si procederà al conguaglio a favore dei pensionati.

Tra i valori aggiornati ci sono anche gli importi soglia relativi al prelievo, in vigore dal 2019 al 2023, sulle "pensioni d'oro". In base all'articolo 1, comma 261,

della legge 145/2018, dall'anno scorso scatta una decurtazione progressiva per i trattamenti, con almeno una quota calcolata tramite il sistema retributivo, e superiori a 100mila euro che nel 2020 diventano 100.160,00 euro. Da tale importo a 130.208,00 il taglio sarà del 15%; oltre 130.208,00 e fino a 200.320,00 del 25%; oltre 200.320,00 e fino a 350.560,00 del 30%; oltre 350.560,00 e fino a 500.800,00 euro del 35%; del 40% per le fasce ulteriori.

## VALORI DI RIFERIMENTO

**515,07**

### Minima

L'importo mensile della pensione minima passa dagli attuali 513,01 a 515,07 euro. Quello annuale sarà di 6.695,91 euro

**293,60**

### Assegni vitalizi

Il valore degli assegni vitalizi sarà di 293,60 euro mensili e di 3.816,60 euro annuali

**459,83**

### Assegno sociale

Il mensile passerà da 457,99 a 459,83 euro, corrispondenti a 5.977,79 euro all'anno.

I limiti di reddito annuali saranno di 5.977,79 euro per il singolo beneficiario e di 11.955,58 euro per i coniugi

# Allarme dei Caf sulle risorse per l'assistenza Isee

## WELFARE

Si prevede un aumento dell'attività ma nella legge di bilancio non ci sono fondi

Allarme della Consulta dei centri di assistenza fiscale sui fondi a copertura dell'attività svolta a beneficio dei cittadini che vogliono chiedere l'Isee, l'indicatore della situazione

economica equivalente, necessario per accedere a diverse prestazioni e agevolazioni sociali.

Un'attività che viene erogata senza oneri per i fruitori, ma il cui costo a carico dei Caf viene in parte coperto tramite una convenzione annuale sottoscritta con l'Inps. In vista del 2020, la Consulta richiama l'attenzione sulla necessità di mettere a punto la nuova convenzione e di reperire i fondi necessari.

Nell'anno che si sta concluden-

do, i Caf hanno trasmesso all'Inps circa 7,3 milioni di dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu), il documento di base da cui si elabora l'Isee, a fronte di 82 milioni di euro individuati nella convenzione, altri 11 milioni reperiti dal bilancio Inps e 35 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2019.

Tuttavia, nel disegno di legge di bilancio in discussione ora al Senato, non sono previste risorse ad hoc. «I Caf - hanno dichiarato

Massimo Bagnoli e Mauro Soldini, coordinatori della Consulta nazionale - segnalano l'urgenza di avviare il tavolo di confronto con l'Inps sul rinnovo della convenzione che scadrà il 31 dicembre: un tavolo fondamentale per permettere, com'è stato fino ad oggi, di svolgere l'attività garantendo ai cittadini un servizio completamente gratuito». Un problema, quello del finanziamento dell'attività dei Caf che a dire il vero si pre-

senta puntualmente ogni anno.

I centri di assistenza si aspettano un incremento delle richieste da parte dei cittadini nel mese di gennaio, che potrebbe passare dalle 700mila del 2019 a 2,2 milioni nel 2020, ossia circa 100mila al giorno, anche per la necessità di rinnovare il reddito e la pensione di cittadinanza che, a loro volta, richiedono l'Isee.

—M.Pri.

# Nel patteggiamento più spazio alle parti sulle pene accessorie

## CASSAZIONE

Dopo la bocciatura della Consulta gli accordi sono nulli

## Patrizia Maciocchi

Dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato le pene accessorie in misura fissa per la bancarotta fraudolenta, il patteggiamento è nullo. E le parti devono, ora poter dire la loro anche sulle pene accessorie, orientando il giudice che, non più vincolato ad una pena obbligatoria, ma graduabile, si trova a valutare nel "delta" aperto dalla Consulta, con un margine simile a quello che ha nel determinare la pena principale.

Per questo le parti vanno ricondotte nella situazione iniziale precedente il patteggiamento «potendo - scrivono i giudici - le stesse, nella scena "negoziale" del rito patteggiato che ha ad oggetto la determinazione pattizia della pena complessivamente intesa, decidere di far rientrare anche la misura della sanzione accessoria, ex articolo 216 della legge fallimentare, con funzione di orientamento e di indicazione al giudice nell'uso dei suoi poteri valutativi».

E la Cassazione avverte che quanto più valore si darà all'indicazione della parte per raggiungere una misura concordata anche della sanzione accessoria, tanto più si incentiverà la volontà di patteggiare la pena. L'imputato potrebbe, infatti, eventualmente ritenere ingiusto o semplicemente non conveniente aderire a un accordo che indichi, a suo giudizio, una misura della sanzione accessoria che sia sproporzionata rispetto al disvalore del fatto commesso.

Se così fosse può dunque decidere per altri riti, magari caratterizzati da una maggiore possibilità di rappresentare al giudice, sul piano dialettico, le proprie ragioni.

Per la Suprema corte le pronunce prima della Corte costituzionale, e dopo delle Sezioni unite - che ne hanno recepito i principi ampliando il campo di operatività oltre il caso specifico - hanno aperto nuovi spazi di riflessione sulla natura della pena accessoria, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 216 della legge fallimentare che, per come viene oggi ricostruita, «implica molteplici finalità - retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative - realizzate mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi».

I giudici precisano che le parti non hanno alcun interesse a interloquire solo quando la sanzione accessoria è obbligata nell'an e nel quantum. Diverso nel caso di specie in cui, oltre alla misura variabile, c'è da considerare anche l'indubbio carattere di forte afflittività delle sanzioni interdittive e inabilitative che si riflettono direttamente nella vita lavorativa e professionale e sull'esercizio di diritti fondamentali della persona, spesso indipendentemente dall'esecuzione della pena principale. Un "peso" che potrebbe incidere sulla stessa volontà negoziale delle parti chiamate ad un accordo, la cui forza attrattiva sarà direttamente proporzionale alla possibilità per la parte di orientare il giudice, nella determinazione della pena accessoria.

## IN BREVE

### AL SENATO

Ok definitivo al decreto sisma

Via libera definitivo al decreto sisma: è stato approvato dal Senato con il voto di fiducia chiesto dal governo, con 160 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento, che prevede norme per l'accelerazione e il completamento della ricostruzione nei paesi colpiti dal sisma, aveva avuto l'ok della Camera il 28 novembre scorso. Diventerà legge con la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale.

### GIUSLAVORISTI

Si riapre la partita per la negoziazione

Gli Avvocati giuslavoristi italiani (Agi) esprimono soddisfazione per l'immediata apertura del Governo e del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per consentire la negoziazione assistita degli avvocati anche in materia di lavoro. Agi ringrazia il Consiglio nazionale forense e il presidente Andrea Mascherin per aver fatto propria la protesta dei giuslavoristi e apprezza la decisione di inserirli nel tavolo di lavoro che seguirà il cammino della riforma della giustizia civile. «Agi - ha dichiarato il presidente Aldo Bottini - vigilerà su una vicenda che si trascina da troppo tempo, senza finora essere pervenuta all'esame del Parlamento, al quale volentieri esporrà le ragioni dell'avvocatura anche in tema di prevenzione e soluzione del contenzioso del lavoro».

# Cessione quote di Srl con effetti posticipati

## SOCIETÀ DI CAPITALI

Per la Cassazione il termine decorre dall'iscrizione nel Registro delle imprese

## Angelo Busani

La costituzione di un pegno su una quota di partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata ha efficacia dal momento della "iscrizione" dell'atto costitutivo del pegno nel Registro delle imprese e non dal momento del "deposito" di tale atto al fine della sua iscrizione: così decide la Cassazione nella sentenza n. 31051 del 27 novembre 2019.

Una decisione destinata a far scalpore perché, evidentemente, il principio affermato in tema di pegno deve essere replicato, di pari passo, in tema di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale di Srl. L'inevitabile scalpore consegue a tre fattori:

a) la prassi professionale, dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario in avanti, si è univocamente orientata nel ritenere che (a differenza di quanto accadeva nel diritto previgente) il momento di efficacia dell'atto recante la cessione di quota di Srl fosse quello del "deposito" dell'atto al Registro delle imprese e non quello dell'iscrizione;

b) il primo comma dell'articolo 2470 del Codice civile afferma che «il trasferimento delle partecipazioni» di Srl «ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito»; c) il "deposito" è evento che accade immediatamente dopo la trasmissione telematica dell'atto recante la cessione di quota (o la costituzione del pegno), mentre la "iscrizione" è evento che consegue (dopo un numero variabile di giorni rispetto a quello in cui è avvenuto il deposito) all'esame che il Registro delle imprese svolge con rife-

rimento all'atto depositato.

Per giungere alla sua decisione, contenuta nella sentenza n. 31951, la Cassazione svaluta dunque il tenore testuale dell'articolo 2470, comma 1, del Codice civile portando il ragionamento sulla base un «piano sistematico», in dipendenza del quale viene a essere determinante il disposto del successivo comma 3, il quale stabilisce, come criterio di risoluzione del conflitto tra una pluralità di acquirenti della medesima quota di Srl, quello della preventiva iscrizione dell'atto di cessione nel Registro imprese. In sostanza, se Tizio vende la stessa quota prima a Caio e poi a Sempronio, Sempronio prevale su Caio se per primo iscrive il suo atto di acquisto nel Registro delle imprese.

La Cassazione osserva, a suffragio del suo ragionamento, che anche l'articolo 2471 del Codice civile, in tema di pignoramento della quota di Srl, stabilisce l'efficacia del pignoramento correlandola alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese. Un ulteriore dato di cui tener conto è poi, secondo la Cassazione, l'argomento desumibile dall'articolo 2472 del Codice civile, il quale, disponendo in ordine all'obbligo di versamento della quota di Srl sottoscritta, che sia oggetto di cessione, dichiara il venditore obbligato in solido con l'acquirente per un periodo di tre anni «decorrente dall'iscrizione dell'atto di cessione nel registro delle imprese».

La sentenza 31051 chiude, infine, il suo ragionamento osservando che il fondarsi sul deposito e non sull'iscrizione dell'atto di cessione può provocare la conseguenza che l'esercizio dei diritti sociali potrebbe essere effettuato da un cessionario che avesse acquistato la quota in base a un atto non iscrivibile nel Registro delle Imprese, con ciò «compromettendosi» «gli interessi generali alla stabilità degli atti sociali e alla trasparenza nella circolazione dei capitali».



# Telefisco 2020

29° convegno de L'esperto risponde  
30 gennaio 2020

## Le novità fiscali per le imprese e i professionisti

Torna l'appuntamento per le imprese e i professionisti con Telefisco. Gli Esperti del Sole 24 Ore illustreranno le principali novità previste dalla manovra per il 2020. Istituti di Credito, Ordini professionali e Organismi associativi locali possono essere partner del Sole 24 Ore e attivare nella propria città una sede di Telefisco.

PER INFORMAZIONI SU MODALITÀ DI ATTIVAZIONE SEDI:  
☎ 02/34973209 ✉ telefisco@ilssole24ore.com  
www.ilssole24ore.com/telefisco

GRUPPO 24 ORE